

Per la settimana corta non serve ok dei genitori

Secondo il Tar Veneto (sentenza n.575/2024) per variare il calendario delle lezioni al Consiglio d'istituto non serve l'assenso della maggioranza dei genitori. Nella vicenda esaminata i ricorrenti sostenevano che le motivazioni alla base dell'estensione della settimana corta a tutte le classi dell'istituto non tenevano conto dell'affidamento delle famiglie al mantenimento dell'orario "a sei giorni" e, inoltre, che tali motivazioni erano inconsistenti. Ma tali proteste per il giudice amministrativo lagunare sono immotivate. In primis perché non c'è alcun legittimo affidamento al mantenimento dell'orario "a sei giorni" per tutto il percorso scolastico e perché l'amministrazione non deve motivare la propria scelta. In secondo luogo, perché in materia di programmazione scolastica, gli atti di pianificazione (qual è il piano triennale dell'offerta formativa) costituiscono atti con finalità generali e contenuto altamente discrezionale, con la conseguenza che l'obbligo di motivare le scelte contenute al suo interno è adeguatamente e sufficientemente soddisfatto con l'indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla redazione degli stessi. Anzi, trattasi di una discrezionalità talmente ampia che neppure il giudice, salvo casi limite, può metterla in discussione. In materia scolastica, gli atti di programmazione costituiscono atti con finalità generali, e come tali non sono sindacabili in sede di legittimità se non in presenza di vizi procedurali o gravi carenze logiche e motivazionali. In particolare, la decisione dell'Istituto di adottare la settimana corta riguarda il merito dell'azione amministrativa e, come tale, non può essere sindacata in sede giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità.

—**Pietro Alessio Palumbo**